



COMUNE DI ANNONE VENETO  
Città Metropolitana di Venezia

**ALLEGATO 1**

**DISCIPLINARE TECNICO PER L’AFFIDAMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI  
O PUBBLICI DELLA MANUTENZIONE DI AIUOLE E RELIQUATI A VERDE DI  
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ANNONE VENETO**

**Art. 1 – OGGETTO**

1. Oggetto del presente disciplinare tecnico è l’adozione di aiuole e piccoli reliquati da destinare a verde pubblico da parte di cittadini, condomini, imprese, associazioni o di altri soggetti privati e pubblici che ne abbiano interesse;
2. L’area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

**Art. 2 – DEFINIZIONI**

1. L’adozione consiste in:
  - manutenzione delle aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune;
  - sistemazione di nuove aree pubbliche da destinare a verde con relativa manutenzione.

Per aree a verde pubblico si intende:

- a) aree destinate a verde dagli atti di governo del territorio;
- b) aiuole;
- c) piccoli giardini;
- d) reliquati;
- e) bordi strada;
- f) fioriere.

**Art. 3 – ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI E DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Sul portale del Comune di Annone Veneto, è possibile consultare l’elenco delle aree a verde pubblico disponibili per la manutenzione, ovvero sulle quali è possibile fare interventi innovativi previo parere favorevole del Comune.

L’elenco di cui al comma 1 non è tassativo. Il soggetto interessato può proporre l’adozione di aree destinate a verde non comprese nel suddetto elenco, così come può utilizzare specie botaniche diverse da quelle autoctone.

2. L’elenco delle aree a verde pubblico disponibili per la loro adozione sarà fornito dall’Ufficio Tecnico Comunale previa approvazione con deliberazione di Giunta Comunale, mentre l’individuazione di altre aree da destinare a verde da attrezzare potrà essere sottoposto al parere dell’Amministrazione da chiunque ne sia interessato, in caso di accoglimento dette nuove aree andranno ad implementare l’elenco succitato, attraverso nuova deliberazione della Giunta Comunale.

**Art. 4 – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Gli adottanti sono tenuti al rispetto di un programma di manutenzione minimo di seguito riportato:

**A. CONSERVAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI**

La conservazione dei tappeti erbosi si compone di un insieme organico di interventi:

- a. la pulizia dei tappeti erbosi da ogni oggetto estraneo (es. carta, residui plastici, oggetti vari, materiali di discarica) dovrà essere completa ed accurata;



**COMUNE DI ANNONE VENETO**  
Città Metropolitana di Venezia

- b. lo sfalcio dei tappeti erbosi da effettuarsi con attrezzatura idonea per la salute e la sicurezza dell'utilizzatore e di terzi;
- c. la raccolta della vegetazione recisa dovrà essere eseguita contestualmente al taglio. Il materiale di risulta dovrà essere smaltito totalmente dall'area entro la giornata lavorativa.
- d. irrigazione sia ordinaria che di soccorso.

**B. PULIZIA DELL'AREA**

- a. l'intervento riguarda la perfetta pulizia dell'area sui tappeti erbosi e all'interno delle eventuali macchie arbustive;
- b. nell'ipotesi in cui più soggetti richiedano l'adozione di una medesima area l'Ufficio Tecnico provvederà ad evadere le istanze in ordine cronologico, considerando in via preferenziale le richieste di adozione riguardanti periodi più lunghi, nonché quelle relative ad aree fronteggianti la proprietà del richiedente stesso. Nel caso in cui non fosse possibile affidare l'area sulla base dei predetti criteri, si procederà ad attribuirle mediante sorteggio;
- c. qualora le aree oggetto di richiesta siano indisponibili, potrà essere valutata dal proponente, in accordo con l'Amministrazione Comunale la possibilità di affidamenti alternativi;
- d. l'area a verde oggetto di adozione deve essere conservata e mantenuta con la massima diligenza, evitando di arrecare danni alle alberature ed alle strutture esistenti;
- e. il soggetto adottante deve consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura del Comune, di Società a partecipazione comunale o di altri Enti esecutori di lavori di interesse pubblico. Quest'ultimi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino dei luoghi interessati;
- f. al momento dell'affido dell'area, successivo al provvedimento autorizzativo di cui al successivo art.5 comma 3, dovrà essere redatto apposito "Verbale di consegna", con dettagliata descrizione dei luoghi.

**Art. 5 – PROPOSTA DI ADOZIONE DI AREA A VERDE PUBBLICO RELATIVA ALLA SOLA MANUNTEZIONE**

- 1. La proposta di adozione di un'area a verde compresa nell'elenco (allegato 3), deve essere compilata in carta semplice, esclusivamente secondo il modello n. 4 e sottoscritta dal proponente.  
Se il proponente è pubblico o associazione o ditta o società, istituto bancario, condominio ecc. il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. La proposta deve essere indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale;
- 2. La proposta di adozione di area a verde dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a. dichiarazione di adesione al programma di manutenzione minimo sopracitato o in alternativa una Relazione tecnica – descrittiva dell'intervento che si intende realizzare e del programma di manutenzione, che dovrà avere i requisiti della chiarezza, precisione ed esaustività. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di realizzazione dello stesso. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale;



**COMUNE DI ANNONE VENETO**  
Città Metropolitana di Venezia

- b. rilievo schematico dell'area che si intende adottare, completo dell'arredo urbano presente e delle piante esistenti con relativo stato di conservazione ed eventualmente l'elenco delle nuove essenze arboree da inserire;
  - c. documentazione fotografica.
3. Il rilascio del provvedimento autorizzativo (determinazione dirigenziale e successiva stipula dello schema di accordo) da parte dell'Ufficio tecnico comunale è subordinato per gli interventi più complessi al preventivo parere botanico di un tecnico di fiducia del proponente;
  4. Qualora l'area per la quale si propone l'adozione non sia compresa nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del presente Disciplinare, l'Ufficio Tecnico Comunale che riceve l'istanza dovrà verificare la proprietà comunale dell'area, per la relativa verifica, a cui seguirà l'istruttoria della pratica, l'eventuale implementazione di detto elenco a cura della Giunta Comunale ed il rilascio del provvedimento di cui al precedente comma entro 40 giorni dal ricevimento dell'istanza.

**Art.6 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

Previa istruttoria conseguente alla richiesta presentata, l'Ufficio Tecnico verificherà l'idoneità dei richiedenti e la fattibilità del progetto proposto, acquisendo, se del caso, il parere della Polizia Locale in ordine agli aspetti legati alla sicurezza stradale.

Qualora per una medesima area vi sia il concorso di più richieste, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico opererà la scelta tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:

- valutazione della proposta di massima, compatibilità con l'arredo urbano esistente, livello qualitativo e modalità di gestione dell'intervento;
- vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente: questo criterio assumerà particolare rilevanza per privati cittadini e associazioni (in particolar modo se istituti scolastici o singole classi);
- struttura e risorse messe a disposizione del richiedente nonché personale coinvolto nell'iniziativa. Per la scelta di eventuali sponsor e la disciplina dei rapporti di sponsorizzazione si fa rinvio allo specifico regolamento comunale.

L'istruttoria degli uffici si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione delle richieste.

In caso di valutazione tecnica positiva, l'Ufficio Tecnico propone all'approvazione della Giunta il progetto e lo schema di accordo di collaborazione/contratto di sponsorizzazione, che regola nello specifico i singoli aspetti legati alla gestione nonché le eventuali forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale ai privati cittadini e alle associazioni.

L'iter amministrativo si conclude la sottoscrizione dell' accordo di collaborazione/contratto di sponsorizzazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

**Art. 7 – SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL’AFFIDAMENTO**

1. L'autorizzazione di adozione, di cui al precedente articolo, verrà rilasciata senza alcun esborso da parte del proponente con provvedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. La stessa autorizzazione potrà essere revocata dal Comune, senza riconoscere alcun indennizzo al proponente nei seguenti casi:



**COMUNE DI ANNONE VENETO**  
Città Metropolitana di Venezia

- a. per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi, previa diffida. In tal caso, stante la perdurante inottemperanza di cui all'art. 9, comma 3, del presente Disciplinare, il Comune provvederà a eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandole in danno all'adottante;
  - b. per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell'area verde o al programma di manutenzione minimo come da autorizzazione, sempre previa diffida;
  - c. sempre e comunque, quando venga impedito e/o ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area verde da parte del pubblico qualora consentito.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo, potrà disporre la decadenza del medesimo, senza indennizzo alcuno e previa diffida, quando il proponente contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali – compreso il presente – ed alle prescrizioni del suddetto provvedimento autorizzativo.

**Art. 8 – DURATA DELL’AFFIDO E RINNOVO**

1. L'autorizzazione della sistemazione delle aree a verde pubblico o alla manutenzione non può essere rilasciata per un periodo inferiore a 2 (due) anni con possibilità di disdetta da parte dei concessionari da comunicarsi con 6 (sei) mesi di anticipo, rinnovabile con procedura semplificata. L'adozione decorre dalla data della stipula dello schema di accordo per l'affidamento dell'area (allegato n. 2).
2. La proposta di rinnovo dell'affidamento dell'area, qualora rimanga invariato il programma di manutenzione, dovrà essere presentata in carta semplice, compilando parzialmente il modello 1, precedentemente citato.
3. Terminati gli effetti del provvedimento autorizzativo, qualora si intenda modificare il programma di manutenzione, il medesimo proponente dovrà inoltrare una nuova proposta di adozione ai sensi dell'art. 5 del presente Disciplinare.

**Art. 9 – ESCLUSIVITA'**

L'area assegnata in gestione deve essere gestita direttamente e con continuità dal concessionario e non può essere affidata, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

E' vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo di collaborazione/contratto di sponsorizzazione in assenza di preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

**Art. 10 – PULIZIA**

1. L'affidatario dell'area verde deve farsi carico della pulizia dello spazio assegnato ivi compreso l'onere dello smaltimento in discariche autorizzate degli scarti di manutenzione e sfalcio dell'erba.

**Art. 11 – CONTROLLI**

1. Spetta all'Ufficio Tecnico Comunale l'accertamento del rispetto del contenuto delle disposizioni del presente Disciplinare da parte dei soggetti affidatari.



**COMUNE DI ANNONE VENETO**  
Città Metropolitana di Venezia

2. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 1, l'Ufficio potrà provvedere a revoca della concessione secondo i termini previsti dall'art. 6.
3. Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o sistemazione dell'area a verde, vengono provocati danni alla vegetazione e/o alle strutture/mezzi preesistenti, l'affidatario dovrà provvedere a sue spese al ripristino dei danni e/o sostituzione delle piante e delle strutture danneggiate.

**Art. 12 – RESPONSABILITA'**

1. Il Comune di Annone Veneto declina ogni responsabilità in relazione ai danni cagionati a cose e persone, e nei rapporti di qualunque natura con il personale incaricato dalla ditta affidataria, nell'ambito delle operazioni di gestione dell'area a verde affidata.

**Art. 13 – ONERI DI MANUTENZIONE**

1. Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione del programma di manutenzione e dalla sistemazione dell'area a verde (mezzi materiali, manodopera, impianto di irrigazione, acqua, ecc.) sono a carico dell'adottante, senza alcun costo o altra tipologia di onere per l'Amministrazione Comunale.
2. L'adottante può essere autorizzato ad esporre nelle aree adottate una o più targhe di ringraziamento aventi dimensioni e colori standard da concordare in relazione alle dimensioni dell'area oggetto dell'affido previo benestare di eventuali Enti sovra ordinati: cm 35x50; cm 50/70; cm 70x100; o altra dimensione eventualmente concordata; di metallo o altro materiale condiviso, sulle quali dovrà essere apposta la seguente dicitura: "IL COMUNE DI ANNONE VENETO RINGRAZIA ..... PER L'ADOZIONE DI QUESTA AREA" con indicazione della denominazione del soggetto che si farà carico dell'adozione, non sono ammesse adozioni di aree da parte di marchio lesivo del buon gusto e della morale.

**Art. 14 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi a realizzare gli interventi a loro spese e con continuità, prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dall'accordo di collaborazione.

Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

Qualsiasi variazione dell'impianto originario dei luoghi, diverso rispetto al progetto proposto al momento dell'affidamento, deve essere autorizzato, secondo i casi, dai competenti uffici comunali.

Tutte le opere di miglioria apportate dal concessionario, alla fine del contratto, tornano in proprietà del comune senza che il soggetto privato abbia nulla a pretendere quale risarcimento delle spese sostenute.

In relazione alla specificità del singolo intervento, l'accordo di collaborazione/contratto di sponsorizzazione potrà prevedere particolari oneri a carico del soggetto assegnatario, e dovrà disciplinare, in particolare, gli aspetti legati alle coperture assicurative.

Tutte le spese, imposte, tasse eventualmente dipendenti e conseguenti alla formalizzazione dell'accordo di collaborazione sono a carico dell'Amministrazione



**COMUNE DI ANNONE VENETO**  
Città Metropolitana di Venezia

Comunale, salvo quanto diversamente previsto da specifica normativa fiscale o diverso accordo tra le parti.

Per quanto riguarda i contratti di sponsorizzazione, le predette spese sono ripartite in egual misura tra le parti mentre resta a carico dello sponsor ogni imposta conseguente o canone come l'imposta pubblicitaria, se ed in quanto dovuti.

L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell'intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi servizi. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

L'assegnatario assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione dell'accordo di collaborazione che verrà stipulato, sollevandone contemporaneamente il Comune.

L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche.

Gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti di rete sono a totale carico del soggetto assegnatario, salvo il caso di realizzazione di nuove aree verdi pubbliche della superficie minima di 3.000 mq.

Eventuali opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario, allo scadere della validità dell'accordo di collaborazione, rimarranno di proprietà comunale senza che l'assegnatario possa pretendere indennizzo alcuno.

**Art. 15 – ABROGAZIONI**

1. Sono abrogate tutte le altre disposizioni comunali vigenti incompatibili con quelle previste dal presente Disciplinare.

**Art. 16 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. Il proponente si assume piena responsabilità dei compiti stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e declina il Comune di Annone Veneto da ogni responsabilità in merito.

**Art. 17 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento può essere oggetto di modifiche sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di applicazione nonché in base a norme e provvedimenti sopravvenuti.

Si intende che le eventuali modifiche e integrazioni, successive all'assegnazione e a pena di decadenza della stessa, si applicheranno alle assegnazioni in essere.